

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 5 – Definizioni

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

- Articolo 6 – Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Articolo 7 – Servizi Mortuari
- Articolo 8 – Visite cimiteriali
- Articolo 9 – Lavori murari
- Articolo 10 – Servizio illuminazione votiva

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 – Feretri
- Articolo 12 – Autorizzazione al trasporto
- Articolo 13 – Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero
- Articolo 14 – Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione di cadaveri
- Articolo 15 – Trasporti funebri
- Articolo 16 – Vigilanza e controllo

CAPO II – SEPOLTURE CREMAZIONE DISPERSIONE E AFFIDAMENTO CENERI

- Articolo 17 – Riserva di competenza
- Articolo 18 – Inumazione
- Articolo 19 – Tumulazione
- Articolo 20 – Tumulazione provvisoria
- Articolo 21 – Creazione
- Articolo 22 – Dispersione ceneri
- Articolo 23 – Affidamento delle ceneri

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

- Articolo 24 – Riserva di competenza
- Articolo 25 – Esumazioni
- Articolo 26 – Estumulazioni
- Articolo 27 – Operazioni di disseppellimento
- Articolo 28 – Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni e altri disseppellimenti
- Articolo 29 – Traslazioni
- Articolo 30 – Lapidi per inumazioni
- Articolo 31 – Lapidi per tumulazioni
- Articolo 32 – Pluralità di sepolture

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 33 – Sepolture private
- Articolo 34 – Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

- Articolo 35 – Concessioni cimiteriali e modalità di accesso
- Articolo 36 – Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali
- Articolo 37 – Rinuncia a concessione cimiteriale
- Articolo 38 – Decadenza della concessione cimiteriale
- Articolo 39 – Revoca di concessione cimiteriale
- Articolo 40 – Rinnovo di concessione cimiteriale
- Articolo 41 – Estinzione di concessione cimiteriale
- Articolo 42 – Soppressione del cimitero

CAPO III - NORME TECNICHE

- Articolo 43 - Progettazione e costruzione di sepolture private
- Articolo 44 - Manutenzione di sepolture private

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 45 - Redazione Piano Regolatore Cimiteriale
- Articolo 46 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
- Articolo 47 – Modalità di pagamento
- Articolo 48 – Sanzioni
- Articolo 49 - Abrogazione norme incompatibili

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1.265 e successive modificazioni, D.P.R. 10/09/1990 n. 285, Legge 30/03/2001 n. 130, DPR 15/07/2003 n. 254, D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e D.P.C.M. 26/05/2000, Legge Regione Emilia-Romagna 27/07/2004 n. 19, Regolamento Regionale 23/05/2006, n. 4 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e dell'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 e successive modificazioni.

2. I servizi di Polizia Mortuaria, compatibilmente con la natura delle funzioni esercitate, sono gestiti in una delle forme individuate dagli articoli 113 del D.Lgs. 267/2000, 23 bis D.L. 112/2008, con modificazioni dalla Legge 133/2008 e relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 168/2010.

3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ai sensi della normativa statale e regionale, il Comune ha facoltà di assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

4. Il Comune provvede a favorire l'accesso della popolazione alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funebre, cimiteriale, necroscopico e di Polizia Mortuaria, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici competenti è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990, l'elenco dei manufatti cimiteriali per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelli disponibili, oltre a ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Sono inoltre accessibili al pubblico in rete, nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

Articolo 5 – Definizioni

1. Ai fini degli articoli 21 e 22 del presente regolamento, per congiunti si intendono:

- il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
- in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile (in caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi).

Ai fini del presente regolamento per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia anagrafico del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.

2. Come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, si definisce “resto mortale” il risultato della incompleta scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno, almeno decennale, di rotazione per effetto di mummificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni per effetto di corificazione.

3. Negli altri casi di completa scheletrizzazione si parla di “resti ossei”.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 6 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3 del D.P.R. 254/2003, le ceneri di:

- a. persone decedute sul territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. persone decedute residenti e persone decedute non residenti che abbiano risieduto nel Comune per almeno diciotto anni;
- c. persone aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
- d. compatibilmente con gli indirizzi stabiliti dalla **Giunta Comunale**, persone non residenti che abbiano ascendenti o discendenti di primo grado residenti o sepolti nei Cimiteri comunali;
- e. nati morti e prodotti del concepimento aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti;
- f. persone aventi la residenza in vita nel Comune ma che per cause di necessità hanno dovuto trasferire la residenza in luoghi di cura e lì decedute;
- g. coniuge, convivente ai sensi del Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili approvato con delibera di Consiglio n. 43 del 30/10/2013 o convivente di chi, in base ai punti precedenti, abbia titolo alla sepoltura.

2. Con apposita **ordinanza del Sindaco** sono regolamentati:

- a. l'orario di apertura dei cimiteri e delle eventuali strutture necroscopiche cimiteriali;
- b. la disciplina di ingresso a tali strutture;
- c. ogni altra norma relativa a particolari divieti;
- d. i riti funebri;
- e. l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti floreali, cippi, lapidi e copri tomba;
- f. i criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri.

3. Le modalità di assegnazione delle concessioni dei manufatti cimiteriali e delle sepolture private, potranno essere definite con **delibera di Giunta**, tenendo conto delle disponibilità in ciascun cimitero.

4. I titolari di concessione perpetua possono ricevere all'interno del manufatto i cadaveri, i resti mortali e/od ossei, le parti anatomiche riconoscibili e le ceneri di persone che non rientrino nei punti precedenti, come meglio specificato all'articolo 35 comma 7.

Articolo 7 - Servizi Mortuari

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) l'inumazione o la cremazione di persone decedute nel territorio comunale o persone residenti nel Comune di Bentivoglio, indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione, come individuato nel Regolamento Regionale n. 4/2006, per i resti mortali o i resti ossei di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali competenti per residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro quattro giorni dal decesso.

5. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre

disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.

6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi con **delibera di Giunta**. Tali tariffe sono da intendersi come tariffe massime applicabili da parte del soggetto gestore.

Articolo 8 - Visite cimiteriali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo.
2. E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe; calpestare o danneggiare aiuole o prati, siepi o alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
3. Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone con cani o altri animali, né a fanciulli di età inferiore agli anni dodici, se non accompagnati da adulti.

Articoli 9 - Lavori murari

1. Gli esecutori di lavori privati (tombe di famiglia, sarcofago, lapidi) all'interno dei cimiteri, debbono:
 - a. richiedere e aver ottenuto la relativa autorizzazione nelle modalità previste dal presente regolamento o da regolamenti comunali specifici in essere;
 - b. aver ottenuto il permesso di occupazione del suolo pubblico e provveduto al pagamento della relativa tassa;
 - c. sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico del Comune, anche tramite il Soggetto gestore. Al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.
3. Le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere, lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti e pronti per la posa in opera.

Articoli 10 - Servizio illuminazione votiva

1. L'Amministrazione comunale provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata attrezzata e idonea allo scopo.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 - Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli articoli 30, 75, 77 del D.P.R. 285/90 e all'art. 10 L.R. 27/07/2004 n. 19 e relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione.
2. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.
3. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato.
4. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici; inoltre sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.
5. I feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo articolo 26, possono essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
6. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo non diverso dal Cimitero, a norma dell'art. 24 del D.P.R. 285/90, non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del decreto stesso.

Articolo 12 - Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto degli orari ivi indicati. Per luoghi autorizzati, si intendono i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose aperte al pubblico e per lo stretto tempo necessario alla cerimonia. Qualora si intenda sostare in luogo diverso da quelli sopra citati, occorre una specifica autorizzazione da parte dell'AUSL di competenza.
2. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile, nonché dal documento attestante l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, a norma dell'art. 10, comma 8, L. R. 19/2004.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta, nei casi previsti dalla delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 4.693 del 29/05/2009, è rilasciata, a seguito di domanda degli interessati, sulla base della dichiarazione medica di avvenuta esecuzione del tanatogramma.
4. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Sindaco del Comune di partenza.
5. Il trasporto di ossa umane, e di resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in apposita cassetta zincata recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 13 - Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero

1. Il nulla osta all'ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero è rilasciato dal Comune, in base ai criteri di accoglimento nei cimiteri cittadini, all'autorità Consolare italiana all'estero, previa informazione al Ministero degli Esteri.

Articolo 14 - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradiizione di cadaveri

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradiizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 29 del D.P.R. 285/1990,

competete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.P.R. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art. 10, comma 9, L.R. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.

2. La richiesta di autorizzazione all'extradizione di cui al comma precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.

3. La convenzione sopracitata non si applica al trasporto delle ceneri.

Articolo 15 - Trasporti funebri

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Costituisce inoltre trasporto di cadavere, a bara aperta, il trasferimento verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 Km all'interno della Regione Emilia-Romagna e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

2. Il Sindaco disciplina con propria **ordinanza** le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per tre giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti.

3. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:

- a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
- b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;
- c) trasporto effettuato quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

A norma dell'art. 10 della L. R. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.

4. Per ogni trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso gravante sulle autorizzazioni al trasporto inerente il disbrigo delle pratiche, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio, per trasporti eseguiti da terzi di ceneri, resti mortali e/od ossei e per cadaveri provenienti da altri Comuni, trasportati alla Camera Mortuaria dell'Ospedale da terzi o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente diretti ad altri Comuni o all'estero.

Tale diritto può essere riscosso anche per il tramite delle imprese che effettuano il trasporto e il relativo importo deve essere inserito nella documentazione contabile delle stesse, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

Nel caso in cui sia richiesto il trasferimento fuori dal territorio del Comune di Bentivoglio per la sola celebrazione di esequie per persone decedute all'interno del comune e destinate ai cimiteri locali, i transiti sono esenti dal pagamento del diritto fisso.

5. Si procede alla chiusura della cassa e, nel caso di salma destinata all'inumazione, al trasporto al cimitero

e al successivo seppellimento trascorse 24 ore dal decesso e non oltre le 48 ore, a esclusione dei decessi avvenuti in strutture ospedaliere e dei casi di accertata necessità autorizzati dalla competente Autorità Sanitaria/Giudiziaria.

Articolo 16 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto funebre, effettuati nell'ambito del territorio comunale da imprese autorizzate a norma di legge, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri comunali, avvalendosi per i profili igienico-sanitari dell'AUSL territorialmente competente.
2. Qualora siano rilevate violazioni alla disciplina in materia di trasporto funebre, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, il Sindaco può sospendere dalla possibilità di ulteriore esercizio del servizio di trasporto.
3. In caso di perduranti inadempienze, il Sindaco può disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri all'interno del territorio comunale.

CAPO II – SEPOLTURE CREMAZIONE DISPERSIONE E AFFIDAMENTO CENERI

Articolo 17 - Riserva di competenza

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.

Articolo 18 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le inumazioni di cadaveri, resti mortali, ceneri in campo comune di durata pari al turno ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento Regionale 4/2006;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore al turno ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento Regionale 4/2006, effettuate in aree in concessione;
 - c) nel caso in cui si riscontri la necessità di prolungare il tempo delle inumazioni per motivi di carattere igienico-sanitario sarà compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria attivare le modalità amministrative indispensabili all'uopo.
2. I campi destinati alla sepoltura per inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica, come previsto al Capo X del D.P.R. 285/90.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
4. La sola eccezione a tale criterio è costituita dalle salme non ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione decennale, le quali restano nella medesima fossa per un altro periodo.

Articolo 19 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo IV del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, e alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90; tali dimensioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4 del 23/05/2006.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le

norme di cui agli articoli 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del D.P.R. 285/90.

Articolo 20 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito per la concessione del manufatto, parametrato all'effettiva durata temporale della tumultazione provvisoria.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;
 - d) per qualsiasi altra causa contingibile e urgente debitamente motivata in cui l'attesa della tumultazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentita in Camera Mortuaria.
3. La durata della tumultazione provvisoria è fissata dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.
4. Il canone è calcolato in giorni di utilizzo, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; il costo giornaliero è calcolato sulla base del costo del loculo/ossario occupato in quel momento in base alle tariffe vigenti. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, cassetta o urna per la definitiva tumultazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, anche tramite il soggetto gestore, previa diffida provvede a inumare in campo, ossario o cinerario comuni, le salme i resti o le ceneri servendosi anche del deposito cauzionale di cui sopra per le necessarie operazioni.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 21 - Cremazione

1. La cremazione è un servizio pubblico, soggetto al pagamento di apposita tariffa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
2. La cremazione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune, ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto. In mancanza di testamento, la volontà è manifestata dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.
3. Ciascuna urna, destinata a raccogliere le ceneri del defunto, deve portare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto stesso. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e custodite ai sensi dell'art. 80 comma 2° del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
4. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento.
5. E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art 3 della Legge 130/2001 e delle ulteriori disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia o, in caso di loro irreperibilità, mediante specifico avviso. L'avviso dovrà essere affisso per lo stesso periodo agli ingressi di ogni cimitero e

all'albo pretorio online del Comune.

6. La cremazione dei resti mortali inumati da più di 10 anni, o tumulati da almeno venti anni, deve essere richiesta dal coniuge. In assenza del coniuge la richiesta deve essere presentata dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.

7. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:

- a) diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le generalità del defunto e sistemate a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie o in altra sepoltura privata, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- b) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale.

Articolo 22 - Dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge 130/2001, alla L.R. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bentivoglio autorizza la dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio regionale nei seguenti casi:

- a) deceduti nel territorio del Comune di Bentivoglio;
- b) deceduti fuori del territorio regionale purché residenti nel Comune di Bentivoglio al momento del decesso;
- c) ceneri di defunti già sepolti nei cimiteri comunali.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

I luoghi individuabili per la dispersione delle ceneri sono:

- area cimiteriale appositamente individuate, anche mediante interrimento senza contenitore da smaltire quest'ultimo a cura dei privati che ne hanno fatto richiesta;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- in natura, lontano da manufatti;
- mare, lago, fiume, in tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte a un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata dalla stessa. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado, tale luogo e persona incaricata della dispersione può essere indicato anche dal convivente. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme previste dal comma precedente, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'articolo 74 e seguenti del Codice Civile unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.

4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, convivente, figli, altri famigliari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal

Comune.

Articolo 23 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge 130/2001, alla L.R. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bentivoglio autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale. Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri.

Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte a un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri, il nominativo dell'affidatario e il luogo della conservazione. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente.

Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme previste dal comma precedente, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'articolo 74 e seguenti del Codice Civile unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dalle persone sopra indicate.

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario. L'affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni:

- l'urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
- l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa;
- l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
- l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del comune;
- il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, occorre una nuova autorizzazione per l'affidamento nonché per il trasporto delle ceneri.

4. Venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna è riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.

5. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente in materia di Polizia Mortuaria anche con l'ausilio di strumenti informatici, con le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
- indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data, in caso di variazioni;
- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.

6. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione.

7. Il Comune può richiedere il pagamento di un diritto per il completamento della pratica di affido delle ceneri.

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 24 - Riserva di competenza

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.

Articolo 25 - Esumazioni

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati, e si suddividono in:
 - a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento Regionale 4/2006, per le inumazioni in campo comune, e alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;
 - b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).
2. Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal [Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con apposita disposizione](#); è compito del Comune, anche tramite il soggetto gestore, stendere annualmente i tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno seguente.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere agli ingressi dei cimiteri interessati e all'albo pretorio online del Comune con congruo anticipo.
4. L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo di 8 mesi dalla inumazione e alle condizioni previste dall'art. 84, lettera a) del D.P.R. 285/90; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui rimane valido quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo del D.P.R. 285/90.
5. I familiari che hanno titolo possono fare richiesta di cremazione dei resti.
6. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, senza la presenza del medico necroscopo come previsto dall'art. 12 della L.R. 19/2004, decorso il periodo minimo di seppellimento, in base al programma di massima stabilito annualmente dal Servizio cimiteriale.
7. I parenti o altri interessati potranno assistere alle operazioni di esumazione, con le modalità indicate dal personale necroforo per non creare pericolo o intralcio alle operazioni cimiteriali.
8. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle esumazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune.

Articolo 26 - Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate, e si suddividono:
 - a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni, se trattasi di concessione perpetua;
 - b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi e vi possono assistere i familiari del defunto.
3. A seguito delle estumulazioni ordinarie, in difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle estumulazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune. In caso di non piena

mineralizzazione della salma il Comune dispone l'inumazione per un periodo di cinque anni.

4. E' vietato eseguire, durante l'estumulazione straordinaria, operazioni tendenti a ridurre la salma per permettere l'inserimento di resti mortali in contenitori di misura inferiore a quella in cui sono stati tumulati.

5. Se a seguito della estumulazione ordinaria, o straordinaria dopo almeno venti anni dalla tumulazione, la salma non risulti pienamente mineralizzata, i familiari possono richiedere:

- a) l'inumazione per un periodo non inferiore ai cinque anni;
- b) la cremazione;
- c) la ritumulazione nella medesima sepoltura, o in altra sepoltura, previo mantenimento, se necessario, delle condizioni di impermeabilità del feretro.

Articolo 27 - Operazioni di disseppellimento

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:

- a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme di coniugi o parenti entro il 2° grado o coabitanti legati da vincoli affettivi;
- b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2° grado o coabitanti legati da vincoli affettivi portatori di accertati impedimenti fisici;
- c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;
- d) trasporto in Cimitero di altro Comune;
- e) cremazione della salma dissepolta.

Articolo 28 - Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni e altri disseppellimenti

1. Qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni, estumulazioni o altre attività di disseppellimento, gli aventi diritto possono darne avviso al Servizio Cimiteriale, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non reclamati all'atto della operazione dagli aventi titolo, vengono lasciati sul resto mortale o collocati nel contenitore per resti ossei, e seguono le vicende del defunto.

3. Ogni altro materiale di natura diversa dal resto osseo o di beni di valore si configura come rifiuto cimiteriale da smaltire secondo quanto previsto dal D.P.R. 254/2003.

Articolo 29 - Traslazioni

1. Il trasferimento di salma tra loculo e loculo nell'ambito dello stesso cimitero o da un cimitero a un altro è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 88 del D.P.R. 285/90.

2. I beneficiari del servizio sono tenuti al pagamento del diritto corrispondente che sarà stabilito e aggiornato dalla **Giunta comunale**.

3. Le spese relative alla traslazione della salma, o dei resti mortali, sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori di eventuale rimessa in pristino, saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si osservano le disposizioni contenute nel Capo XVII del D.P.R. 285/90.

Articolo 30 - Lapidi per inumazioni

1. Sulle sepolture dei campi di inumazione, in sostituzione del cippo regolamentare, è consentita l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti e altri manufatti che non dovranno comunque mai:

- a. uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati e avere un'altezza massima di centimetri 100, lunghezza e larghezza massima rispettivamente di centimetri 140 e 60, avere il basamento (cioè la parte di lapide sporgente dal terreno) non superiore ai 12 cm;
- b. coprire un'estensione superiore ai 2/3 della medesima;
- c. dovranno contenere le generalità del defunto;
- d. la posa della lapide potrà avvenire solo dietro specifica preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente il quale potrà rifiutare la posa di quel manufatto non conforme alle norme del presente regolamento o far rimuovere quello non regolare;
- e. i manufatti posti sulle fosse non potranno essere rimossi senza specifica autorizzazione dell'Ufficio competente;
- f. all'atto delle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa, entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà comunale;
- g. nessun corrispettivo può essere richiesto o concesso per questo tipo di cessione.

Articolo 31 - Lapidi per tumulazioni

1. Su ogni loculo avuto in concessione, entro 3 mesi dalla tumulazione, salvo espressa diversa disposizione, a cura del concessionario, dovrà essere collocata una lapide in marmo di colore bianco campo, bianco P. o bianco di Carrara.
2. E' possibile coprire con un'unica lapide, nei loculi appositamente predisposti, le tumulazioni di due loculi contigui, disposti orizzontalmente, esclusivamente nelle "parti vecchie" dei cimiteri di Castagnolino, San Marino e Bentivoglio, compresi per quest'ultimo i blocchi centrali.
3. Non è concessa la possibilità di coprire con lapide doppia le tumulazioni di due loculi contigui, viste le caratteristiche fisiche delle strutture, per la parte di nuova costruzione del cimitero di Bentivoglio (terminata nel luglio '94), per tutti gli ossari presenti nei tre cimiteri del comune e per tutti gli ampliamenti che a partire dal primo gennaio del 1998 andranno a farsi in qualsivoglia struttura cimiteriale.
4. La scelta della lapide è a discrezione degli interessati nel rispetto delle norme dettate in merito. Nella realizzazione della lapide:
 - a. la lastra marmorea deve essere incassata nel muro con una profondità di 12 centimetri e sporgere dal manufatto in cemento di centimetri 2, per gli ossari e cinerari la profondità è di cm 2; tali misure sono da ritenersi valide per ogni tipo di tumulazione ossari e cinerari compresi;
 - b. il portalampada della votiva, dovrà obbligatoriamente essere collocato nella parte sinistra della medesima;
 - c. l'eventuale vaso di fiori collocato nella parte destra;
 - d. gli accessori (oggetti fissi o mobili) non devono uscire dalla profondità della lapide, nel caso in cui fossero ritrovati fuori posto l'incaricato dei cimiteri provvederà alla loro rimozione senza preavviso alcuno e senza che gli interessati possano avanzare pretese in merito. All'atto delle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà comunale. Nessun corrispettivo può essere richiesto o concesso per questo tipo di cessione;
 - e. i marmisti e gli installatori dovranno comunicare all'ufficio cimiteriale il giorno e l'orario di installazione mediante fax o email inviati con almeno 48 ore di preavviso;
 - f. l'installazione dovrà essere eseguita a regola d'arte, in caso contrario il marmista e/o gli installatori dovranno, senza alcun aggravio, rieseguire l'operazione;
 - g. l'installazione della lapide dovrà avvenire seguendo i criteri di sicurezza normati dalla legge e non utilizzando le attrezzature interne al cimitero. I ripristini della parte muraria dovranno essere tinteggiati con i colori esistenti interni al cimitero.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rimuovere, con oneri a carico dell'installatore, le lapidi che non presentino le caratteristiche standard di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo e dell'articolo 30.

Articolo 32 – Pluralità di sepolture

1. E' consentito, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, che nei loculi vengano depositate, assieme alla salma, cassette con resti mortali o urne cinerarie fino alla completa capienza, purché:
 - a. sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
 - b. venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore per i Servizi Cimiteriali;
 - c. siano apposti sulla lapide di chiusura del loculo i nomi di tutti i resti o ceneri contenuti;
 - d. non vengano concessi loculi per la tumulazione esclusiva di resti mortali o ceneri come precisato dall'articolo 35 comma 5.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33 - Sepulture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 45, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano di proprietà del Comune come previsto dall'articolo 953 del Codice Civile allo scadere della concessione.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata purché dotati di adeguati ossari.
4. Le tariffe per le sepolture private, da valere per tutti i cimiteri del territorio comunale, vengono stabilite con deliberazione della **Giunta comunale**. Dette tariffe vengono determinate in base ai seguenti criteri:
 - a. residenza o meno sul territorio comunale al momento del decesso;
 - b. collocazione del loculo o della celletta ossario;
 - c. durata della concessione;
 - d. tipologia della sepoltura privata.

Articolo 34 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

1. Le sepolture private possono essere distinte in:
 - a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglia e collettività (campetti, biloculi, celle, cripte, edicole, tombe di famiglia).
2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, la **Giunta comunale** fisserà le durate d'uso delle tombe di famiglia e delle sepolture private.

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 35 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

1. La concessione, regolata da schema contratto-tipo approvato dal dirigente competente, è stipulata, previa assegnazione del manufatto, da parte del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune, a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate a esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari

possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 21 del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.

5. La sepoltura individuale privata, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), può concedersi solo in presenza di cadavere per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne.

6. Nel caso di una persona deceduta, residente nel comune di Bentivoglio, la Giunta comunale può normare con apposita delibera la possibilità di assegnare in concessione un ulteriore loculo, od ossario in caso di resti o ceneri, per il coniuge o convivente ancora in vita. Tale richiesta se ammessa dovrà comunque avvenire entro un mese dalla prima concessione.

7. Nel caso in cui un loculo oggetto di concessione permanente sia già occupato e lo si voglia utilizzare per una salma senza le caratteristiche dell'articolo 6 comma 1 del presente regolamento il titolare perderà il diritto all'uso perpetuo.

8. La permuta non è mai consentita.

9. Trattandosi di bene avuto in concessione, è fatto assoluto divieto di acquisto, vendita o gratuito trasferimento di loculi o sepolture in genere, tra privati.

10. La **Giunta comunale** può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri, applicando canoni o tariffe di concessione ridotte rispetto a quanto previsto dall'apposito tariffario, sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Articolo 36 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:

- a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 per le quali viene riconosciuta, là dove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile, Libro Secondo, Titolo II e III (sepolcro ereditario);
- b) sepolture concesse dal 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge e ai congiunti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia anagrafica, oppure alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, D.P.R. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia anagrafica del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado e dalle persone conviventi e coabitanti legate da vincoli affettivi col concessionario.

4. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i coabitanti legati da vincoli affettivi, il diritto alla tumulazione è dichiarato dal concessionario all'atto della concessione, o successivamente in qualsiasi momento, e trasmesso anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento. In assenza di dichiarazione del concessionario premorto, lo stato di coabitazione e di legame affettivo che dà diritto alla tumulazione può essere dichiarato nelle forme di legge dal coabitante legato al concessionario da vincoli affettivi: in questo caso, i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal coabitante medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro da parte del coabitante. Per i collaterali e gli affini, il diritto d'uso del sepolcro è dichiarato dal titolare della concessione, come pure la condizione di particolare benemerita nei confronti del

concessionario, che può estendere ad altre persone il diritto d'uso del sepolcro, all'atto della concessione, o in qualsiasi momento. Tutte le dichiarazioni rese vengono trasmesse, anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento.

5. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi del successivo articolo 38, comma 1, lettera a) del presente regolamento. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune o il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare e impiegare per motivi di pubblica utilità e di conservazione dei cimiteri.

6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, anche tramite soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione. **L'Amministrazione Comunale**, entro il termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

7. Uno o più concessionari possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Articolo 37 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia integrale di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto, o loro aventi causa.

3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione; in tal caso è riconosciuto il rimborso di una somma calcolata sulla tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione secondo i seguenti criteri:

- a. per restituzioni che avvengono entro il primo anno il 70 %;
- b. per restituzioni che avvengono dal secondo al quarantesimo anno il 30 %;
- c. nessun rimborso è previsto per le restituzioni che avvengono oltre il quarantesimo anno;
- d. per le concessioni perpetue la **Giunta Comunale** si riserva di definire modalità specifiche di rimborso.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 38 - Decadenza della concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo della sepoltura da terzi non aventi diritto;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'articolo 44 del presente Regolamento;
- d) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'articolo 36 comma 6 del presente Regolamento;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 43 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto e alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
- g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
- h) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento Regionale 4/2006.

2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
3. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Nel caso previsto dalla lettera c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentito l'Ufficio Tecnico ed eventualmente altri organi deputati per legge quali la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia-Romagna e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'articolo 38 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione del proprio manufatto in concessione. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.
4. Qualora il Servizio di Polizia Mortuaria non sia in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un avviso sulla sepoltura per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.
5. Nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere g) e h), si procede secondo quanto previsto dal presente articolo.
6. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.
7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al **Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria** in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte dei Servizi competenti.
8. Pronunciata la decadenza della concessione, il **Sindaco** disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente l'**Ufficio Tecnico** disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Articolo 39 - Revoca di concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai due commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nelle sepolture quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

Articolo 40 - Rinnovo di concessione cimiteriale

1. E' possibile rinnovare la concessione cimiteriale una sola volta dopo dieci anni dall'acquisto e per un periodo non superiore a vent'anni. Il rinnovo decorre a partire dalla data della scadenza della concessione.
2. Il costo del rinnovo sarà proporzionale al costo del loculo a concessione intera, costo che sarà stabilito in base alle tariffe previste al momento della sottoscrizione del rinnovo.

Articolo 41 - Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 35, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. del 10/09/1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine della concessione, senza che sia stato esercitato il diritto al rinnovo, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.
3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'articolo 77 del Codice Civile.

Articolo 42 - Soppressione del cimitero

1. In caso di soppressione del cimitero, o di rifacimento delle opere, tutte le concessioni si estinguono. In tal caso i concessionari hanno diritto di richiedere e ottenere a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o per la durata di 99 anni per le concessioni a uso perpetuo.
2. Il diritto spettante al concessionario in virtù del comma precedente dovrà essere esercitato entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di soppressione del cimitero, notifica che può avvenire anche per pubblica affissione.
3. I feretri, per i quali non è stato esercitato il diritto sancito nel comma precedente, seguiranno le disposizioni previste dall'articolo 86 del D.P.R. 285/90.
4. Coloro che hanno esercitato il diritto previsto dal 1° comma del presente articolo usufruiranno del gratuito trasporto dei feretri o dei resti mortali al nuovo sito.

CAPO III - NORME TECNICHE

Articolo 43 - Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, secondo le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei loculi che possono essere realizzati nel sepolcro o tomba di famiglia. Le sepolture non debbono avere la possibilità di accesso diretto dall'esterno del cimitero. I loculi devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza il Comune provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto. Nella circostanza specifica, il concessionario avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di cessione del diritto d'uso.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 44 - Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Per le sepolture private il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la **Giunta comunale** con apposita deliberazione può richiedere ai concessionari di corrispondere annualmente un apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
3. La **Giunta comunale** può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento deliberativo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 45 - Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del **Consiglio comunale** del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.

Articolo 46 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 47 - Modalità di pagamento

1. Per la particolare natura dei Servizi il Responsabile è autorizzato ad accettare il pagamento anche non contestualmente all'erogazione del servizio e/o alla sottoscrizione della concessione solo ed esclusivamente in presenza di richiesta motivata per situazione economica disagiata e con precise garanzie finanziarie secondo le vigenti norme di legge, attraverso le modalità definite dal **regolamento delle entrate**, salvo il ricorso da parte del Comune alle ordinarie procedure legali per il recupero delle somme non riscosse.

2. La **Giunta comunale** stabilisce le modalità per la rateazione dei pagamenti in presenza di richiesta motivata per situazioni comprovate di disagio economico.

Articolo 48 - Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria, da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 9.300,00, con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 19/2004 e della Legge del 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, che costituiscano altresì violazioni delle disposizioni del D.P.R. 285/90, sono punite ai sensi dell'articolo 107 del decreto medesimo.

Articolo 49 - Abrogazione norme incompatibili

1. E' da intendersi abrogato ogni altro atto o regolamento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente Regolamento.